



COMUNE di ISOLA DEL CANTONE

(Città Metropolitana di Genova)

Ordinanza Sindacale n. 16

Isola del Cantone 01 ottobre 2025

Oggetto: D.P.R. 16 aprile 2013 nr 74 – ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

IL SINDACO

Visto il D.P.R. 16.4.2013 nr 74 relativo alla definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;

Accertato che il Comune di Isola del Cantone è classificato, secondo i disposti dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013 nr 74, in zona climatica "E" per la quale l'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale ed alla durata giornaliera di attivazione: 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile comprese tra le ore 05:00 e le ore 23:00;

Rilevato che l'art. 5 comma 1 del suddetto D.P.R. dà facoltà ai Sindaci di derogare quanto previsto dall'art. 4, con propria Ordinanza, ampliando o riducendo, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilendo riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

Preso atto delle temperature esterne di questi giorni che non consentono nel breve periodo di garantire il raggiungimento di adeguate temperature all'interno delle proprie abitazioni e che rendono opportuna l'accensione degli impianti di riscaldamento oltre il normale periodo di attivazione;

Visto l'articolo 54 del D.lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze e ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di Governo;

AUTORIZZA

1. Per garantire un buon livello di confort all'interno delle abitazioni, **la proroga dell'accensione degli impianti di riscaldamento esistenti nel Comune di Isola del Cantone nella misura di 07 (sette) ore giornaliere fino al 15.10.2025;**

E' consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni, fermo restando che la durata di attivazione deve essere comunque compresa tra le ore 05:00 e le ore 23:00 di ogni giorno;

2. in tutti gli edifici di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 412/93 l'amministratore o, dove questo manchi, gli utenti sono tenuti ad esporre, presso ogni impianto centralizzato di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore, una tabella contenente:

a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto nei limiti di quanto disposto dalla presente ordinanza;

b) le generalità ed il domicilio del soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico;

3. il proprietario, così definito dalla lettera J) dell'articolo 1 comma 1 del D.P.R. 412/93, è tenuto:

a) al rispetto del periodo annuale di esercizio;

b) all'osservanza dell'orario prescelto nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita dall'art. 9;

c) al mantenimento della temperatura ambientale entro i limiti consentiti dalle disposizioni di cui all'art. 4.

AVVISA

che chiunque violi tali disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 2.582,28, così come previsto dall'art. 34 della legge 9 gennaio 1991 nr 10.

Della presente Ordinanza verrà data idonea pubblicità mediante affissione all'albo Pretorio comunale, pubblicazione sul sito del Comune di Isola del Cantone nonché invio alla Polizia Locale e all'Ufficio tecnico.

IL SINDACO

Gian- Luca CAMPORA

Comune di Isola del Cantone (GE)

Ufficio di 16017 Isola del Cantone GE Piazza Vittorio Veneto 8 tel 010-9636116 fax 010-9636018
e-mail demografici@comune.isoladelcantone.ge.it pec protocollo@pec.comune.isoladelcantone.ge.it